



## *Al Prefetto della Provincia di Firenze*

**PREMESSO** che il prossimo 29 maggio si svolgerà presso lo stadio “*Agia Sophia*” di Atene, l’incontro di calcio valido per la finale del torneo Uefa Conference League “*ACF Fiorentina - Olympiakos*”;

**CONSIDERATO** che, in vista del predetto incontro di calcio, verranno installati all’interno dello stadio “*Artemio Franchi*” maxischermi per la visione della partita;

**TENUTO CONTO** che, in relazione al verosimile considerevole numero di tifosi, sussiste una potenziale situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessa:

- all’abuso del consumo di bevande alcoliche;
- alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro e lattine nonché all’uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie idonee ad offendere e/o arrecare danno a cose e persone;
- all’uso inappropriato di spray urticanti;

**PRESO ATTO** dell’analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di polizia nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica svoltasi in data 23 maggio 2024;

**VISTA** la nota n. 80490 inviata dal Sig. Questore in data odierna con la quale è stata rappresentata l’opportunità di vietare nell’area adiacente lo stadio A. Franchi:

- la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine;
- la consumazione di bevande alcooliche di qualunque gradazione al fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;
- il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare, nell’occasione, misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree limitrofe allo stadio “*Artemio Franchi*”;

**RILEVATO** che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica;

**VISTO** l’art. 2 del T.U.L.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

**dalle ore 18.00 del 29 maggio 2024 alle ore 06.00 del 30 maggio 2024 è vietata all’esterno dello Stadio A. Franchi nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D’Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l’Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta:**



## *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

- 1) la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita;
- 2) il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;
- 3) la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.

E' altresì vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio Franchi.

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.LL.P.S., sopracitato.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 28 maggio 2024

IL PREFETTO  
(Ferrandino)